

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4104 del 2023, proposto da Massimiliano P. [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in [redacted]

contro

Agid - Agenzia per l'Italia Digitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

1. L'odierno appellante ha partecipato alla procedura il reclutamento di una unità di personale da assumere nel ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (d'ora in avanti anche solo AGID) con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II fascia, per le esigenze dell'Area Soluzioni per la PA, non risultando ammesso alle prove orali.

Ha impugnato quindi con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, la graduatoria finale e tutti gli atti della procedura concorsuale.

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed il controinteressato Ludovico A vincitore del concorso.

Con ordinanza collegiale n. 4172/2025, è stata disposta attività di verifica.

Con successiva ordinanza n. 7792/2025 è stata modificata ed integrata la precedente ordinanza istruttoria.

La relazione del verificatore è stata depositata in data 31 dicembre 2025: successivamente tutte le parti hanno depositato osservazioni in merito alla stessa

Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione all'udienza straordinaria del 15 aprile 2026.

2. L'odierno appellante deduceva con il ricorso di primo grado, come riporta nel ricorso in appello, che *“stando alla graduatoria finale delle prove scritte pubblicata sul sito AGID, non risultava ammesso agli orali; egli però, nel ricorso presentato, disconosceva il compito che l'Amministrazione aveva prodotto quale rappresentazione informatica dell'elaborato scritto a lui attribuito. Egli presentava dunque ricorso, deducendo l'illegittimità delle modalità di organizzazione e di svolgimento del concorso, in violazione di legge e del bando, non essendo le prove idonee ad assicurare e a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della procedura concorsuale e non essendovi alcuna sicurezza che la prova non potesse essere stata alterata/sostituita né che vi fosse stata garanzia dell'anonimato dei candidati”*.

Data la superiore prospettazione il T.A.R. con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, essendo diretto non *“a contestare la correttezza del punteggio attribuitogli in sede di prova scritta, ma a minare a monte la legittimità di tutta la procedura”*, sarebbe stato tardivo e carente di autonomo interesse, perché egli avrebbe dovuto impugnare entro il termine di decadenza i singoli atti organizzativi della procedura contestati.

La sentenza impugnata inoltre ha affermato che *“Il ricorrente ha impugnato, tra gli atti della procedura, l’esito delle prove scritte e il verbale relativo alle medesime ma non ha fornito elementi concreti per dimostrare l’erroneità di tale esito ed il suo diritto all’ammissione alle prove orali”*; ha quindi ulteriormente argomentato nel senso che *“nel caso di specie il ricorrente, non dimostrando la specifica illegittimità del giudizio relativo alla propria esclusione, non può contestarne in via generale l’intera procedura, dato che, in tal caso, non potrebbe conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell’eventuale ripetizione del concorso.(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 5107/2013, cit.)”*.

3. Con i primi due motivi di gravame l’appellante contesta la statuizione d’inammissibilità del T.A.R.

Entrambi i motivi sono fondati.

Va anzitutto osservato che la lesività dei provvedimenti impugnati si è prodotta con l’approvazione della graduatoria concorsuale, prima della quale l’interessato non avrebbe potuto legittimamente intraprendere alcuna iniziativa giurisdizionale senza incorrere nel difetto di interesse concreto ed attuale all’impugnativa.

Per pacifica e costante giurisprudenza, infatti, *“in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d’impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali*

del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto” (Consiglio di Stato, sentenza n. 8632/2022).

In fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la sentenza n. 1537/2020 ha poi chiarito che *“la mancata valutazione di determinati titoli non comportava automaticamente l’esclusione dal concorso, né determinava con certezza il mancato superamento dello stesso, invero il pregiudizio definitivo alla sfera giuridica della ricorrente si è avuto solo con la graduatoria finale, che teneva conto non solo del punteggio relativo ai titoli, ma anche di quello relativo alle altre prove, attualizzando e rendendo certa la lesione atta a radicare l’interesse a ricorrere”*.

Nel caso di specie pertanto il ricorrente, pur dolendosi specificamente dell’esito e delle modalità di svolgimento delle prove scritte (nella misura in cui le seconde hanno inciso sul primo), condizionante il risultato finale, correttamente ha atteso la pubblicazione della graduatoria finale, che ha concretato l’effetto lesivo necessario a configurare un valido interesse a ricorrere.

4. L’impugnata statuizione d’inammissibilità è poi argomentata con riferimento alla pretesa genericità delle censure, e al mancato assolvimento di uno specifico onere di allegazione: *“Il ricorrente ha impugnato, tra gli atti della procedura, l’esito delle prove scritte e il verbale relativo alle medesime ma non ha fornito elementi concreti per dimostrare l’erroneità di tale esito ed il suo diritto all’ammissione alle prove orali. (...) il ricorrente, non dimostrando la specifica illegittimità del giudizio relativo alla propria esclusione, non può contestarne in via generale l’intera procedura, dato che, in tal caso, non potrebbe conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell’eventuale ripetizione del concorso”*.

Il T.A.R., inoltre, pur dando ripetutamente atto che il ricorrente ha impugnato il verbale delle prove scritte, ha ulteriormente argomentato la statuizione d’inammissibilità affermando che *“Le censure contenute nel secondo motivo di*

ricorso, inoltre, presuppongono l'impugnazione dei verbali con cui la Commissione ha individuato i criteri di svolgimento delle prove scritte. (...) il ricorrente non ha impugnato gli atti specifici della procedura correlati a tali doglianze ma solo l'esito delle prove scritte e la graduatoria finale del concorso de quo".

5. La sentenza impugnata risulta erronea, in quanto affetta dai vizi dedotti con i motivi di appello in esame, anche in relazione alle richiamate argomentazioni che supportano la statuizione di inammissibilità per i profili da ultimo indicati.

Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della graduatoria finale quale conseguenza dell'illegittimità dell'esito della prova scritta.

Con riferimento a quest'ultima, ha dedotto una serie di vizi consistenti nella difformità fra le modalità effettive di svolgimento della prova e le regola per essa dettate dal bando di concorso; nell'impossibilità di verificare *ex post* tale conformità o difformità in ragione della inidoneità della relativa documentazione; nell'affidamento, da parte di AGID, ad una società terza, in tesi priva dei relativi titoli, dell'organizzazione e dello svolgimento della prova scritta; nell'illegittimo utilizzo di un determinato *software*; nel mancato rispetto delle norme a tutela dei dati personali dei partecipanti al concorso; nella nomina della commissione di concorso.

Già solo con riferimento a tale ultima deduzione è sufficiente osservare che per pacifica e consolidata giurisprudenza *"Colui che contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione"* (in questo senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 9580/2022).

Tanto premesso, è evidente che il ricorrente ha contestato la legittimità delle modalità di svolgimento del concorso nella misura in cui hanno determinato la lesione del suo interesse all'utile inserimento in graduatoria.

A supporto di ciascun profilo di censura ha allegato gli elementi – fondati o meno che fossero – nella sua disponibilità: sollecitando il primo giudice ad esercitare i propri poteri istruttori per chiarire elementi fattuali che non potevano essere nella disponibilità del ricorrente.

Il T.A.R. però non ha esaminato l'istanza istruttoria, ritenendola evidentemente assorbita dalla (erronea) statuizione di inammissibilità di cui si è detto.

Sotto questo profilo risulta fondato il terzo motivo di appello, con cui si lamenta che *“Solo l'esibizione delle informazioni di cui alla istanza istruttoria avrebbe consentito di comprendere e accertare la regolarità e la trasparenza del procedimento informatico seguito e delle attività compiute dalla Commissione e da chiunque fosse intervenuto sui server del terzo gestore “DXC” (trattandosi di soluzione cloud) nella somministrazione e durante la correzione delle prove scritte. L'accoglimento dell'istanza avrebbe consentito, inoltre, di ovviare alla mancate e reticenti produzioni dell'Amministrazione e di comprendere nel dettaglio come il concorso fosse affetto da radicali ed insanabili vizi, tali da determinare la radicale nullità (inesistenza) delle prove scritte svolte da tutti i candidati, con evidente interesse del Dr. P. sorto nel momento dell'esclusione dalle prove successive, e dell'Amministrazione stessa, a ripetere la prova scritta in condizioni di legittimità e con le garanzie di legge”*.

Il ricorrente ha svolto in primo grado una prospettazione che, fondata o meno che fosse nel merito, non era affatto generica od esplorativa, ma piuttosto supportata da tutti gli elementi ragionevolmente esigibili da parte di un concorrente ad un concorso pubblico svoltosi con modalità informatiche.

Essa, inoltre, implicava un riscontro documentale dei vizi denunciati: dovendo le procedure concorsuali essere oggetto di successivo sindacato giurisdizionale con riferimento agli atti della procedura di cui si lamenti l'illegittimità (il che a sua volta implica, evidentemente, la disponibilità di tali atti, l'accesso agli stessi e la verifica in giudizio ove richiesto).

In argomento questo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *“il criterio della vicinanza della prova non rileva allo stato quale regola di giudizio, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina di cui all’art. 2697 cod. civ. (nel senso di ritenere provata la pretesa del ricorrente di fronte all’inerzia probatoria delle parti resistenti): ma, al contrario, per escludere l’infondatezza della domanda (.....) perché non (sufficientemente) provata, e per aprire la strada ad un seguito processuale che sul piano istruttorio possa giustificare l’esercizio di poteri (in tesi anche officiosi) del giudicante”* (Consiglio di Stato, sentenza n. 7058/2025; in argomento si veda altresì la sentenza n. 5564/2021).

6. L’accoglimento dei primi tre motivi di appello comporta l’esame dei motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dal T.A.R. e riproposti dall’appellante.

Anche all’esito delle risultanze della disposta istruttoria risulta centrale ed assorbente, rispetto alla pretesa avanzata in giudizio, l’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso di primo grado.

6.1. In particolare, con il terzo motivo del ricorso di primo grado si è dedotta la contrarietà dei documenti della procedura concorsuale alle *“Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate il 17.5.2021 dalla stessa Agid, con efficacia di Legge, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.”*: *“i file relativi alle prove scritte dei candidati comunicati dall’Amministrazione al ricorrente, in riscontro all’accesso agli atti del concorso oggetto del presente ricorso ed al successivo accesso civico, in particolare per quanto riguarda le prove svolte da lui e dal candidato Aniballi, e la correzione delle prove, non possono essere considerati validi sostituti di forma scritta e nemmeno idonei a documentare qualsivoglia atto, né farlo con data e ora certa. Essi, per quanto riguarda i referti informatici delle “prove scritte” del Ricorrente e, soprattutto, del vincitore del concorso, non sono idonei a provare che si sia svolta una prova scritta, che quelle risposte siano state effettivamente fornite in quella data/ora e che le stesse possano*

essere attribuite ai candidati. Essi, inoltre, non hanno caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità, essendo modificabili con tecniche informatiche semplici e dunque non sono nemmeno idonei a documentare che le risposte, laddove si ritenga siano state fornite, non siano state successivamente alterate”.

6.2. Con il quarto motivo del ricorso di primo grado si lamenta che *“La procedura concorsuale è stata gestita da una società terza – non chiaramente identificata perché viene riportata nel verbale della Commissione del 14 settembre 2021 solo la generica sigla “DXC” senza ulteriori riferimenti – che ha usato una procedura informatica dal funzionamento ignoto, senza alcun preavviso ai candidati, senza che risulti dal Bando di concorso e, comunque, senza alcun espresso affidamento da parte AGID della gestione del suddetto concorso alla società menzionata nei documenti. L’unica cosa che il ricorrente, tramite l’accesso civico effettuato, è riuscito ad ottenere, come narrato in Fatto, è l’indicazione di un affidamento a un RTI (mandante capogruppo Telecom Italia) per la realizzazione di una piattaforma per la gestione dei concorsi. Altro però è realizzare una piattaforma e altro è gestire materialmente il concorso”.*

6.3. Con il quinto motivo del ricorso di primo grado si deduce che *“Manca dunque nella documentazione concorsuale, anche a fronte di accesso agli atti ed accesso civico del ricorrente, qualsiasi valido incarico di AGID ad una società di nome “DXC”, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di concorso. Tale incarico è, come si dirà nel successivo motivo, il presupposto per il lecito trattamento dei dati personali e per la nomina a responsabile del trattamento (che si suppone non esistere). Il sistema fornito dalla DXC – ammesso e non concesso fosse lo stesso fornito dal RTI Telecom Italia – come si è detto non era comunque stato ancora accreditato (da AGID stessa) per l’uso da parte della P.A. quale cloud SaaS ai sensi delle suddette circolari 9.4.2018, n.ri 2 e 3. Illegittime, anche sotto questi ulteriori profili, sono dunque tutte le operazioni di svolgimento e correzione svolte con l’ausilio*

della non meglio identificata società "DXC" e/o attraverso l'uso della suddetta piattaforma software".

7. In argomento, con riferimento agli indicati motivi del ricorso di primo grado, deve osservarsi quanto segue.

7.1. Nel ricorso di primo grado si deduceva che l'esternalizzazione non fosse prevista dal bando, e che comunque le modalità di gestione della procedura non avrebbero garantito l'anonimato né l'adeguata verbalizzazione (e, dunque, documentazione) delle operazioni concorsuali): *"È dunque mancata una vera attività amministrativa, avendo AGID demandato ad un terzo non previsto nel bando e ad un impersonale algoritmo operato dallo stesso terzo lo svolgimento dell'intera procedura (cfr. al riguardo CdS-Sez.VI, sent. 881/2020) e qualsiasi provvedimento preso su tale base non può che essere illegittimo. Si aggiunga che la procedura gestita dalla DXC presentava ulteriori macroscopiche difformità dalla procedura resa nota ai candidati"*.

Il ricorrente lamentava, quanto al profilo della riferibilità della prova valutata, che i documenti forniti in sede di accesso *"sono dei file generici in formato pdf, che riportano solamente, oltre alle risposte, il codice identificativo informatico del candidato ma non sono dotati di alcuna firma elettronica o marca temporale"*.

7.2. Nel ricorso in appello l'appellante ha domandato *"in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione intimata di versare in giudizio tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, con ogni ulteriore incombente istruttorio più opportuno e meglio visto; segnatamente: il codice sorgente del software contenente l'algoritmo utilizzato per la procedura selettiva oggetto di ricorso, unitamente alle chiavi crittografiche utilizzate per l'utilizzo del medesimo; la copia del manuale tecnico; la documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema; la descrizione della procedura di generazione dei metadati; il log di accesso al server di DXC Technology contenente le prove nel periodo di svolgimento delle*

prove di esame e fino alla data di scioglimento dell'anonimato; l'ulteriore documentazione comprovante la sicurezza del sistema utilizzato, ivi inclusa la documentazione relativa al rispetto delle misure minime di sicurezza informatica prescritte dal DPCM 1 agosto 2015 e circolare AGID n. 2 del 18.4.2017, applicabili al sistema e ai soggetti coinvolti nello svolgimento della prova, il contratto di appalto alla tipografia che ha stampato le buste consegnate ai candidati in sede di prova scritta, avendo previa comunicazione delle password di decrittazione; le certificazioni possedute dalla medesima e la documentazione relativa a disposizioni e verifiche compiute sulla sicurezza di tali operazioni”.

7.3. In memoria AGID si è opposta a tale istanza istruttoria: *“L’Amministrazione ha depositato tutti gli atti della procedura nel giudizio avanti al Tar del Lazio e ribadisce, come già eccepito avanti al Tar, l’inesistenza di qualsivoglia “software contenente l’algoritmo utilizzato per la procedura selettiva”, come ampiamente documentato in atti ed emergente dal funzionamento del Sistema informatico acquisito da AGID a supporto della commissione esaminatrice. Pertanto la richiesta di esibizione del codice sorgente del software contenente l’algoritmo utilizzato per la procedura selettiva oggetto di ricorso, unitamente alle chiavi crittografiche utilizzate per l’utilizzo del medesimo, a copia del manuale tecnico, a documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema, a descrizione della procedura di generazione dei metadati, a log di accesso al server di DXC Technology contenente le prove nel periodo di svolgimento delle prove di esame e fino alla data di scioglimento dell’anonimato non può che essere dichiarata inammissibile, non essendo peraltro neppure stato impugnato il diniego parziale, a dire della parte ricorrente, all’istanza di accesso del 14.1.2021. Ci si oppone in ogni caso alla richiesta istruttoria di ulteriore documentazione, in quanto del tutto inammissibile per carenza di interesse”.*

7.4. Tuttavia l'ordinanza collegiale istruttoria 4172/2025 ha stabilito che *“al fine di decidere nel merito in ordine alla causa, chiamata all'udienza pubblica del 6 marzo 2025, il Collegio ritiene necessario, alla luce delle diverse ricostruzioni in punto di fatto evidenziate dalle parti del processo nei propri scritti difensivi, disporre una verifica, al fine di accertare se il cd. Codice Sorgente – del software di AGID che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione di un dirigente a tempo pieno e indeterminato per l'area denominata "Soluzioni PA", indetto con bando pubblicato sul sito istituzionale di AGID il 9.10.2020 – presenta delle anomalie o malfunzionamenti tali da non garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della procedura concorsuale in esame e, in particolare, il principio dell'anonimato in relazione alle prove scritte effettuate, con particolare riferimento al fatto che esse non siano state alterate/sostituite successivamente alla loro conclusione”*.

7.5. Il 31 dicembre 2025 è stata depositata la verifica: il verificatore ha concluso nel senso che:

“la gestione informatizzata delle prove scritte implica, sotto il profilo tecnico, l'esistenza di uno o più componenti software fondati su algoritmi e implementati mediante codice sorgente;

la verifica delle proprietà di correttezza, imparzialità, trasparenza, anonimato e non alterabilità delle prove richiede un accertamento di natura sistemica, che non può esaurirsi nella valutazione di singoli aspetti isolati;

allo stato, l'assenza degli elementi tecnici necessari (codice sorgente, specifiche procedurali e log di sistema) non consente di effettuare una verifica completa in ordine alla presenza o assenza di anomalie o malfunzionamenti rilevanti ai fini del quesito posto. Pertanto, l'attività di verifica può attestarsi esclusivamente sui limiti oggettivi dell'accertamento tecnico, senza che sia possibile formulare, allo

stato, una valutazione conclusiva circa il pieno rispetto o la violazione delle proprietà oggetto di indagine”.

8. Date le superiori premesse, osserva il Collegio che nel terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado, riproposti, il ricorrente censurava proprio la procedura di gara nella parte in cui prevedeva una procedura informatica non affidabile e non verificabile *ex post*.

Il che è quanto è emerso dall'esito della verifica.

In virtù del richiamato principio della vicinanza della prova, e della sua peculiare declinazione in relazione alle procedure quale quella in esame (di cui si dirà subito appresso), l'onere di dimostrare l'infondatezza dei (precisi) rilievi spettava, all'esito della disposta istruttoria, all'amministrazione: che però sul piano fattuale non ha prodotto elementi utili in tal senso, ma anzi ha in sostanza confermato l'indisponibilità del codice sorgente.

L'ordinanza che ha disposto l'istruttoria ha ritenuto necessario che tale codice fosse oggetto di verifica, ma questo non risulta essere stato consegnato.

La circostanza che non fosse stato espressamente richiesto è del tutto irrilevante, visto il chiaro ed inequivoco tenore dell'ordinanza istruttoria, e la perimetrazione del suo oggetto.

Quello che è piuttosto emerso, non essendo state fornite diverse indicazioni né negli scritti successivi al deposito della verifica né in sede di discussione orale, è l'indisponibilità attuale di tale codice: il che impedisce una ricostruzione della regolarità della procedura concorsuale ed un effettivo scrutinio in sede giurisdizionale della pretesa del ricorrente.

L'esternalizzazione, da parte di AGID, della procedura concorsuale (che comunque avrebbe dovuto riguardare attività meramente materiali, con la doverosa possibilità di una supervisione ed un controllo da parte della stessa amministrazione), non può evidentemente costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale

della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degl'interessati.

Non va trascurato che nel caso di specie un significativo profilo di censura svolto dal ricorrente nel ricorso di primo grado ha riguardo alla idoneità della documentazione ostesa, all'esito dell'esercizio del diritto di accesso prima del giudizio, a documentare l'attribuzione soggettiva della prova scritta, e alla connessa garanzia dell'anonimato della stessa.

Tali profili implicano una verifica del sistema informatico utilizzato, in punto di software e di algoritmi, che è risultata non possibile in ragione delle scelte organizzative dell'amministrazione al momento dello svolgimento delle prove.

9. L'amministrazione non è stata dunque in grado di assolvere l'onere probatorio sulla stessa incombente, sia in virtù del principio di vicinanza della prova sia in ragione del richiamato provvedimento processuale di natura istruttoria, che ne ha specificato la portata.

Tale conclusione, oltre ad avere la rilevanza processuale nel senso delle conseguenze del relativo inadempimento, sul piano sostanziale certifica ulteriormente la fondatezza dei tre motivi in esame per le ragioni seguenti.

I richiamati motivi del ricorso di primo grado risultano, alla luce dell'esito della verifica, fondati secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa in base alla quale l'utilizzo nel procedimento amministrativo del mezzo informatico e digitale è comunque servente rispetto al fine dello stesso, e in ogni caso non può costituire valida ragione per obliterare le relative garanzie anche giurisdizionali.

In tal senso il T.A.R. del Lazio, nella recente sentenza n. 1895/2026, ha chiarito che *“il Regolamento (UE) 2024/1689 (.....) assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III, qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale*

requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema".

Questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4929/2025, ha poi precisato che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso o (come in questo caso) di esibizione non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione (alla luce dei suddetti principi la sentenza ha affermato che *"non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata"*). Analogamente, la sentenza n. 4857/2025 di questo Consiglio di Stato, nella diversa materia della contrattualistica pubblica ma con affermazione di principio evidentemente estensibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ha chiarito che *"Il recente Codice dei contratti pubblici, con il citato art. 30, conferma questa impostazione, esprimendo una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicurando la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali "documenti" ed anche al data set"*.

Nel caso di specie i motivi di ricorso in esame risultano fondati sia alla stregua dei superiori principi che devono regolare gli strumenti informatici e digitali di cui l'amministrazione intenda avvalersi; sia in ragione della specifica peculiarità

processuale del giudizio in esame in punto di mancato assolvimento del relativo onere probatorio tanto più in (mancata) esecuzione di un provvedimento istruttorio adottato nel corso del giudizio.

10. La fondatezza degli esaminati motivi di ricorso, determinando – in riforma della sentenza gravata – l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento degli atti con esso impugnati, ha portata assorbente sia rispetto alle ulteriori censure dedotte dal ricorrente, sia in relazione alle ulteriori domande istruttorie (stante anche l'acclarata impossibilità di riprodurre l'ambiente informatico di allora, affermata dalle parti appellate in sede di discussione orale), e alle questioni in rito dallo stesso poste *in limine litis*.

Come pure va disattesa la deduzione, sviluppata in sede di discussione orale dalla difesa del controinteressato, secondo la quale al presente giudizio è rimasta estranea la società incaricata da AGID di gestire la procedura selettiva: il giudizio ha infatti ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati da AGID, e una adeguata consapevolezza del rapporto fra mezzo e fine, rimarcata dalla giurisprudenza sopra richiamata, implica che della legittimità degli stessi – e degli oneri connessi – risponda l'autorità emanante, quantunque abbia delegato sul piano materiale a terzi attività esecutive (semmai l'osservazione in esame rafforza la conclusione per cui anche l'inadeguato controllo della conservazione, da parte degli incaricati esterni, della documentazione informatica concorsuale concorre comunque a riscontrare i profili di illegittimità dell'attività di AGID dedotti dal ricorrente).

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di AGID, secondo la regola della soccombenza; possono essere invece compensate nei confronti del controinteressato, in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna l'Agenzia per l'Italia Digitale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro settemila/00, oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti del controinteressato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO